



-Comune di Capena -

Provincia di Roma

Piazza San Luca n. 1- 00060 Capena
- Ufficio Tributi ☎ 06-90376029-40- Fax 06-9074301

INFORMATIVA ICI ANNO 2008

Il Responsabile del servizio

Visto il capo I del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e d integrazioni;
Visto l'art.1, comma 5 Legge 27 Dicembre 1997 , n. 449;
Visto l'art. 5-bis comma 4 del D.L. 27° Maggio 2005 , n. 86 convertito con modificazioni, dalla Legge 26 Luglio ,n. 148;
Visto l'art. 13 del D.Lgs 18 Dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;
Visto l' art 13 del D.Lgs 18 Dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ;
Visto l'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
Vista l'art. 1 comma 5 e 6 e art. 2 comma 4 Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
Visto il vigente Regolamento Comunale ICI

Informa

che il 28 maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze . Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9 .

1. **Abitazione principale e relative pertinenze** :

- aliquota 4,00 per mille
- detrazione € 103.29 + ulteriore detrazione come sotto riportato :

NOVITA': la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo . L'ulteriore detrazione, comunque **non superiore a 200 euro**, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

2. **Abitazione concessa in uso gratuito** a parenti entro il secondo grado:

- aliquota 4,00 per mille
- detrazione € 103.29

3. Abitazione principale e non i cui proprietari intendono adeguarsi alla delibera di C.C n. 26/2001: 'Approvazione Piano del Colore nel centro storico ':

- aliquota 3,00 per mille
- detrazione € 103.29

4. Abitazione principale per nuclei familiari nel cui stato di famiglia sia compreso un ultrasettantenne o disabile con invalidità non inferiore al 75% ovvero oltre 2 minori a carico e con un limite di reddito non superiore a 13.066,36 euro:

- aliquota 4,00 per mille
- detrazione € 103.29 + ulteriore detrazione di € 51,65

5. Altri fabbricati

- aliquota 6.70 per mille

6. Fabbricati classificati nella categoria D/7 -D/8

- aliquota 7,00 per mille

7. Aree edificabili

- aliquota 7,00 per mille

8. Fabbricati dichiarati inabitabili- inagibili

- aliquota 6,70 per mille

VERSAMENTI

Il versamento deve essere effettuato con bollettino sul conto corrente postale n. 88693940 intestato a GERIT /EQUITALIA SPA CAPENA- RM – ICI – AGENTE RISCOSSIONE .

E' possibile il versamento tramite modello F24.

SCADENZE

scadenza versamento in un'unica soluzione	lunedì 16 giugno 2008
scadenza acconto	lunedì 16 giugno 2008
scadenza saldo	martedì 16 dicembre 2008

ATTENZIONE: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si ricorda che tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

CALCOLO ICI:

- per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
 - a) per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
 - b) per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
 - c) per 34 per i fabbricati della categoria C/1;
 - d) per 140 per i fabbricati della categoria B.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

ALTRI ADEMPIMENTI

E' soppresso, almeno parzialmente, l'obbligo della dichiarazione ICI per terreni e fabbricati. E' stato varato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio che certifica l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Molti contribuenti sono liberati da questo adempimento che è richiesto solo quando si vuol far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta (per fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree edificabili).

L'abolizione dell'obbligo però non riguarda le imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell'immobile sulla base delle scritture contabili fino all'anno della attribuzione della rendita catastale .

Il contribuente è tenuto invece a richiedere l'accatastamento dell'immobile entro 30 giorni per i fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito interventi edilizi

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75 % dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali (2,5% annuo fino al 31/12/2007 e del 3% annuo dal 01/01/2008) calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Il contribuente puo' regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento applicando la sanzione pari al 6% oltre agli interessi legali.

UFFICIO TRIBUTI